



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di edifici di culto e altri edifici per servizi religiosi

ai sensi titolo IV del Capo III artt. 70-73 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12
e successive modifiche e integrazioni

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 01.10.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 2019

INDICE

Capo I - Finalità, oggetto e soggetti destinatari

Art. 1	Finalità	3
Art. 2	Oggetto	3
Art. 3	Soggetti destinatari	3

Capo II - Ambito di applicazione e rapporti con la pianificazione urbanistica

Art. 4	Ambito di applicazione	3
Art. 5	Rapporto con la pianificazione urbanistica	4
Art. 6	Interventi finanziabili	4
Art. 7	Criteri di ripartizione	4
Art. 8	Priorità	4

Capo III - Modalità e procedure per la concessione dei contributi

Art. 9	Modalità di presentazione delle domande	4
Art. 10	Esame delle domande e assegnazione dei contributi	5
Art. 11	Erogazione dei contributi e documentazione integrativa	5
Art. 12	Decorrenza	6



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Capo I - Finalità, oggetto e soggetti destinatari

Art. 1 Finalità

1. Il contributo oggetto del presente regolamento è finalizzato, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IV, Capo III della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., a promuovere e sostenere economicamente la realizzazione e la valorizzazione, sul territorio comunale, delle strutture religiose nonché degli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi da riconoscere agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose.
2. I contributi sono assegnati annualmente. Nel caso non vengano presentate domande di accesso ai contributi, l'ammontare del fondo è destinato al finanziamento di altre opere di urbanizzazione.
2. I contributi e le provvidenze disciplinate dalla Parte II, Titolo IV, Capo III della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti da altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del comune diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3 Soggetti destinatari

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo precedente sono gli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica ai sensi dell'art 70 c.1 L.R.n.12/2005 e gli enti delle altre confessioni religiose di cui all'art.70, commi 2 e 2 bis L.R.n.12/2005 che abbiano stipulato con il Comune interessato la convezione prevista al comma 2 ter dell'art.70 L.R.n.12/2005.

Capo II - Ambito di applicazione e rapporti con la pianificazione urbanistica

Art.4 Ambito di applicazione

1. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, il Comune accantona ogni anno a bilancio, in apposito fondo, le somme previste dall'art. 73, comma 1, della L.R. n. 12/2005.
2. Per il riconoscimento del valore delle opere di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) si tiene conto della data di emissione del certificato di collaudo delle relative opere; per il riconoscimento del valore delle aree di cui all'art. 73, comma 1, lettera b) si tiene conto della data in cui è stata perfezionata la relativa cessione, o in alternativa, la monetizzazione (art. 73 comma 1 lettera c).
3. Per la determinazione del predetto fondo in caso di piani urbanistici attuativi che

prevedano anche la realizzazione diretta delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi il comune potrà promuovere la stipulazione di specifici accordi con le competenti autorità religiose.

4. Nel caso venga meno il vincolo di destinazione d'uso relativo agli edifici di culto che hanno beneficiato dei contributi previsti da questo regolamento, i soggetti assegnatari sono tenuti al loro rimborso, ai sensi dell'art. 71 comma 3 della L.R. n. 12/2005.

Art. 5 Rapporti con la pianificazione urbanistica

1. L'insieme delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi è prioritariamente individuato e disciplinato dal vigente Piano dei Servizi e ai sensi dell'art. 72 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 .

Art. 6 Interventi finanziabili

1. Ai sensi della normativa vigente, sono oggetto di finanziamento parziale o totale gli interventi diretti alla realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi di cui all'art. 71, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, con particolare riguardo agli interventi che assumono un valore sociale e che generano un beneficio diffuso intervenendo sulla qualità degli spazi pubblici.

Art. 7 Criteri di ripartizione

1. Ogni anno i contributi di cui all'art. 1. sono assegnati con deliberazione di Giunta Comunale agli enti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti necessari.
2. I contributi, di cui al comma precedente, vengono ripartiti tenuto conto della consistenza e del peso sociale nel Comune delle rispettive confessioni religiose, sulla base di indicatori di misurazione della diffusione e popolarità delle stesse, all'interno del territorio comunale, ai sensi del comma 3 dell'art.73 della L.R. 12/2005.
3. La deliberazione, di cui al comma 1, esplicita gli eventuali ulteriori criteri considerati per l'attribuzione annuale dei rispettivi contributi.

Art. 8 Priorità

1. Nel caso in cui i contributi da assegnarsi agli enti delle confessioni religiose non siano sufficienti a finanziare la totalità degli interventi per cui è stata fatta istanza di finanziamento, il Comune ha la facoltà di chiedere alle singole autorità religiose di indicare gli interventi ritenuti prioritari, in conformità con l'articolo 73, comma 2 della L.R. n. 12/2005, e con il precedente articolo 6, comma 1.

Capo III - Modalità e procedure per la concessione dei contributi

Art. 9 Presentazione delle domande

1. Le autorità religiose competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al Comune un programma di massima, anche pluriennale, degli interventi da effettuare, corredato dalle relative previsioni di spesa.
2. Le richieste di cui agli articoli precedenti, devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune entro il 30 giugno di ogni anno accompagnate dalla seguente documentazione:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- a) programma degli interventi da realizzare, corredato di relazione illustrante le principali caratteristiche degli interventi, le loro specifiche finalità e integrato da opportuni elaborati grafici di inquadramento ;
 - b) previsioni di spesa dettagliate per lotti di interventi;
 - c) dichiarazione del rappresentante legale di accettazione dei contenuti del regolamento comunale, incluse le clausole che dispongono penalità, sanzioni e decadenze;
 - d) indicazioni del conto corrente postale o bancario su cui si richiede l'accreditamento del contributo, con l'impegno, assunto mediante specifica dichiarazione del rappresentante legale, ad osservare le prescrizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
3. La domanda e la documentazione allegata deve essere presentata in formato digitale oltre a una copia cartacea di cortesia.
4. Entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero per autonoma iniziativa dei richiedenti, possono essere regolarizzati o integrati i contenuti della domanda.

Art. 10 Esame delle domande e assegnazione dei contributi

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta comunale, valutato il piano di riparto predisposto dagli uffici competenti e verificato che gli interventi previsti nei programmi rientrino tra quelli ammissibili ai sensi della normativa vigente, delibera la ripartizione dei contributi, finanziando in tutto o in parte i programmi presentati.

Art. 11 Documentazione integrativa ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui al precedente articolo devono essere impegnati con apposita determinazione entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione, previa presentazione da parte dell'autorità religiosa, entro 180 giorni dalla citata delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 10, e accoglimento della stessa, pena la decadenza del contributo, della seguente documentazione:
 - a) elaborati progettuali;
 - b) computo metrico estimativo delle opere finanziate;
 - c) secondo la natura delle opere, istanza di rilascio del titolo abilitativo o, qualora non previsto, comunicazione di esecuzione di opere libere;
 - d) copia di eventuali istanze di autorizzazione inviate ad altri Enti competenti;
 - e) fideiussione bancaria, assicurativa o di altro primario istituto autorizzato, a garanzia delle Opere da realizzare con il contributo concesso. La fideiussione potrà essere svincolata a seguito dell'invio della documentazione di cui al successivo comma 3;
 - f) dichiarazione di impegno a segnalare alla Direzione del Settore responsabile del procedimento di erogazione del contributo le eventuali varianti in corso d'opera;
 - g) dichiarazione dell'Autorità religiosa di assunzione della responsabilità unica della concreta

esecuzione dell'intervento approvato e finanziato;

h) dichiarazione dell'Autorità religiosa di assunzione del ruolo di committente dei lavori e di responsabile della nomina del Direttore dei Lavori, per opere che lo prevedano, e dell'Assuntore dei Lavori stessi.

2. Gli interventi finanziati devono essere ultimati entro tre anni dalla data di erogazione dei contributi. I beneficiari potranno presentare motivata domanda di proroga, qualora esistano fondati motivi. Dell'ultimazione dei lavori deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune da parte degli interessati.
3. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori gli enti beneficiari presentano al Comune una relazione e allegano la documentazione necessaria a dimostrazione dell'avvenuto collaudo delle opere, della conformità delle stesse al progetto che ha beneficiato del contributo del Comune, nonché delle ricevute di pagamento delle fatture emesse.
4. In assenza delle garanzie fideiussorie di cui al precedente comma 1 lettera e, il versamento dei contributi sarà corrisposto in tre quote. La prima quota, pari al 25%, dopo l'inizio dei lavori, la seconda quota, pari al 25%, su presentazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del Direttore Lavori, tale stato di avanzamento lavori dovrà comunque riferirsi ad opere eseguite di importo superiore al 50% dell'intera opera finanziata. Il residuo 50%, sulla base della relazione finale della Direzione Lavori corredata dal certificato di regolare esecuzione/collaudo dell'opera finanziata e dal rendiconto delle relative spese firmato dalla Direzione Lavori e dal legale rappresentante della Parrocchia o Ente Religioso beneficiario
- 4bis. In assenza delle garanzie fideiussorie di cui al precedente comma 1 lettera e il versamento dei contributi potrà avvenire in unica soluzione, sulla base della relazione finale della Direzione Lavori corredata dal certificato di regolare esecuzione/collaudo dell'opera finanziata e dal rendiconto delle relative spese firmato dalla Direzione Lavori e dal legale rappresentante della Parrocchia o Ente Religioso beneficiario e a fronte della certificazione dell'avvenuta spesa oggetto di richiesta.

Art. 12 Decadenza

1. Decadono dal beneficio del contributo, e sono tenute al rimborso dello stesso, le autorità religiose che:
 - a) non realizzino le opere finanziate entro tre anni dall'erogazione dei relativi contributi ovvero nel maggior termine proposto e approvato dal comune, qualora sia stata concessa una proroga, ai sensi del precedente art. 11, comma 3;
 - b) non presentino nei termini la documentazione di cui al precedente art. 11, comma 1, senza giustificato motivo;
 - c) non producano nei termini la relazione e la documentazione di cui al precedente art. 11, comma 4.
2. La dichiarazione di decadenza dal beneficio di cui al precedente comma è pronunciata, sentita l'autorità religiosa, con deliberazione della Giunta Comunale. Decaduto il beneficio del contributo, ogni somma erogata verrà recuperata ai sensi di legge.